



Prot. 26.825/ig

Roma 30 maggio 2013

**Alla Commissione Affari Costituzionali
del Senato della Repubblica
ROMA**

OGGETTO: Atto del Governo n. 11 – “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del Comparto Difesa-Sicurezza e del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, nonché di categorie di personale iscritte presso l’Inps, l’ex Enpals e l’ex Inpdap”.

Il SAPPe, quale primo sindacato di categoria rappresentativo del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, con riferimento all’atto del Governo n. 11, di pari oggetto, ritiene di formulare alcune osservazioni.

In via preliminare, occorre rammentare le critiche condizioni operative in cui il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria adempie ai propri compiti istituzionali, tenuto conto di una carenza di organico complessiva che supera le 7.000 unità e di un sovraffollamento della popolazione detenuta costantemente in ascesa.

In proposito, esistono numerosi contenziosi aventi ad oggetto richieste risarcitorie per danni da stress lavoro-correlato, il cui apice trova manifestazione nel progressivo aumento del fenomeno dei suicidi da parte del personale di Polizia Penitenziaria.

E’ problema costante quanto più volte affermato quello di una situazione profondamente stressante del personale del Corpo, connessa all’aumento dei carichi di lavoro e ad una utenza detenuta sempre più diversificata attese la presenza di ristretti ex comunitari e quella di tossicodipendenti, accentuata, peraltro, da condizioni di vivibilità non conformi agli standard edilizie dettati dal DPR 230/2000: tali circostanze, a lungo andare logorano il corpo e la psiche, come mostra l’enorme numero di pensionamenti per infermità che caratterizzano la Polizia Penitenziaria, tanto che nell’anno, 2011 su 1023 i collocamenti in congedo ben 673 sono stati determinati da riforme per infermità.

Occorre aggiungere che il personale impiegato nel gravoso e rischioso servizio delle traduzioni e dei piantonamenti viene sempre impiegato sotto scorta con pericolo, pertanto, per la sicurezza pubblica, e con mezzi ai limiti della funzionalità, se non da rottamare.

Ulteriori aspetti da non sottovalutare sono quelli che riguardano le condizioni materiali dell’attività lavorativa, che si riflettono sulla stessa funzionalità del servizio istituzionale, dal momento che una sezione sovraffollata non può consentire all’agente di svolgere una reale opera di



partecipazione all'attività di osservazione scientifica, facendo così prevalere una sterile e semplice vigilanza sulla più proficua opera di osservazione: peraltro, la precarietà dell'igiene e della sicurezza sul posto di lavoro, più volte denunciata dalle Sigle sindacali di categoria, espone gli operatori penitenziari a subire gli effetti del *burn out*.

Circa le problematiche connesse al sistema pensionistico, per quanto riguarda le Forze di polizia, bisogna evidenziare che il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo ha determinato considerevoli sperequazioni: vale la pena rilevare che il personale che è andato in pensione dopo 19 anni e 6 mesi di servizio, con la vecchia normativa, precedente alla riforma Dini (legge 335/95) allo stato, paradossalmente, ha un trattamento pensionistico più vantaggioso rispetto a chi andrà in quiescenza dopo 40 anni (42 con l'approvazione delle modifiche) di servizio con la nuova normativa e si trova a percepire emolumenti pari all'80% dello stipendio corrisposto negli ultimi dieci anni di servizio.

Invero, le sperequazioni illustrate si dovrebbero compensare con meccanismi integrativi a cura delle Amministrazioni di appartenenza e non già posti a carico degli interessati che nell'attuale congiuntura economica e blocco degli stipendi certamente non possono sottrarre ulteriori risorse economiche alla vita quotidiana. Vale la pena ricordare che, a tal proposito, la costituzione dei fondi pensione, per le Forze di polizia, fanno registrare un ritardo di 18 anni; tali fondi avrebbero dovuto, almeno in parte, compensare i tagli derivanti dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, ogni intervento legislativo riformatore del sistema pensionistico e previdenziale del Comparto Difesa-Sicurezza non può prescindere dal principio di **specificità** e dalle obiettive peculiarità degli ordinamenti delle Forze Armate e di Polizia, come previsto dall'articolo 19 della Legge 183/2010 in materia di lavori usuranti.

Detto principio di specificità altro non è, quindi, che una sintesi verbale delle molteplici e peculiari funzioni e compiti demandati alle Forze Armate e di Polizia che non consente, pertanto, di operare una completa omogeneizzazione agli altri rapporti di lavoro pubblico in tema pensionistico e previdenziale. Per rendere possibile ciò, considerato il passaggio al sistema contributivo, dovremmo chiedere di poter lavorare fino a 70 anni, in modo da incrementare il montante su cui calcolare la pensione, ma come si può conciliare questa esigenza con la peculiarità dei compiti e delle funzioni degli appartenenti al Comparto sicurezza e difesa?

Ciò posto, a parere della scrivente organizzazione sindacale, l'intera materia dovrebbe essere trattata, disciplinata e regolamentata autonomamente rispetto al personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione. E' quindi auspicabile un intervento del governo, teso a rivedere la materia, per gli appartenenti al Comparto sicurezza e difesa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)

